

REGOLAMENTO

PER RIMBORSO SPESE EFFETTIVE AGLI AMMINISTRATORI IN SOSTITUZIONE DELLE INDENNITA' DI MISSIONE.

- ° 0 ° -

Art. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione del rimborso agli amministratori del Comune delle spese effettive sostenute per missioni compiute fuori dall'ambito del territorio comunale come previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1985, n.816 in sostituzione delle indennità di missione previste dagli articoli 1 e 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 2

RIMBORSO SPESE EFFETTIVE AL SINDACO

Al Sindaco, che per l'espletamento del suo mandato o per determinazione della Giunta municipale si rechi fuori dell'ambito del territorio del Comune compete in luogo delle previste indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 3

RIMBORSO SPESE EFFETTIVE AI COMPONENTI LA GIUNTA

I componenti della Giunta municipale che per l'espletamento del loro mandato o per determinazione della Giunta si rechino fuori dell'ambito del territorio comunale compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in sostituzione delle indennità di missione previste.

Art. 4

RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA

I consiglieri ed assessori che a seguito di mandato avuto e regolarmente deliberato sono autorizzati ad intervenire fuori dell'ambito del territorio comunale in veste di rappresentanti dell'Amministrazione a riunioni, commissioni, congressi e simili incarichi amministrativi sia in Italia che all'estero é dovuto, a richiesta, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 5

FACOLTA' DI OPZIONE

E' facoltà dell'amministratore di optare per il trattamento di missione o di rimborso spese effettive, le spese di viaggio sono comunque e sempre rimborsabili.

Art. 6

RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO

Al Sindaco, Assessori e Consiglieri residenti fuori del capoluogo del Comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio, della Giunta o delle Commissioni consiliari regolarmente istituite e formalmente convocate.

Art. 7

ANTICIPAZIONE DI SPESE

All'Amministratore che ne faccia richiesta é corrisposta dall'Economo comunale una anticipazione di fondi nel limite del 50 % della spesa presunta.

Art. 8

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE

L'amministratore che ha optato per il trattamento di rimborso delle spese effettivamente sostenute deve, nel termine di giorni venti dal compimento della missione, presentare il rendiconto delle spese regolarmente documentato.

Sono ammesse al rimborso tutte le spese giustificate.

Spese non documentabili (telefono, taxi e simili) saranno ammesse al rimborso a giudizio della Giunta Municipale subordinatamente alla presentazione da parte dell'interessato di dichiarazione dalla quale risulti specificatamente il tipo di spese non documentabili analiticamente espresse.

L'Ufficio che riceve la domanda e la documentazione rilascia all'interessato ricevuta della domanda e copia della documentazione con timbro d'Ufficio e firma del funzionario ricevente.

Alla documentazione dovrà essere allegata dichiarazione sulla durata della missione.

Art. 9

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Qualora trascorsi venti giorni dal compimento della missione e sia stata concessa all'interessato una anticipazione di spese, senza presentazione di rendiconto, il Sindaco inviterà l'Amministratore a dare documentazione rendicontata delle spese effettive sostenute ovvero a rimborsare l'anticipazione avuta.

Art. 10

RICUPERO ANTICIPAZIONE PER MANCATO RENDICONTO

Ove l'amministratore persista nella mancata esibizione della documentazione delle spese effettivamente sostenute, il Sindaco dispone il recupero dei fondi anticipati a valere su quanto maturato a favore del soggetto per indennità di carica o gettoni di presenza a partire dal terzo mese dalla data della missione compiuta.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva le necessarie azioni per il recupero dell'importo anticipato.

Art. 11

DELIBERAZIONE DI LIQUIDAZIONE

La deliberazione della Giunta Municipale di liquidazione delle spese effettivamente sostenute é dichiarata immediatamente esecutiva.

Art. 12

CALCOLO DELL'INDENNITA' DI MISSIONI

L'indennità di missione sarà calcolata in osservanza dell'art. 1, comma 1° e art. 3, commi 1° e 2° della legge 18.12.1973, n. 836 e per lo ammontare stabilito al n. 2 della tabella A allegata alla medesima legge, come successivamente modificata.

Art. 13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore a sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 62, del T.U. 3 marzo 1934, n.383.

o o o o o

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.43
DEL 23.5.1986

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COM.LE

DIVENUTA ESECUTIVA PER

RIPUBBLICATA DAL

AL

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE